

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE L'ARTZON

Il giorno tredici febbraio 2023, alle ore 20.30, nel comune di Saint – Pierre, in via Emile Chanoux n.106 sono presenti i sig.ri:

- 1) Bosio Daniela nata a Aosta il ventisei maggio 1966 residente a Saint – Pierre, loc. ALLEYSIN n.18 codice fiscale BSODNL66E66A326I;
- 2) Carlin Marco nato ad Aosta il diciannove gennaio 1956 residente a Saint Pierre, rue Emile Chanoux, 106, codice fiscale CRLMRC56A19A326K
- 3) Ceccarelli Michela nata a Aosta il ventotto giugno 1981 residente a Saint – Pierre, rue de la gare, 21/A, codice fiscale CCCMHL81H68A326I;
- 4) Chentre Walter Umberto nato a Aosta il ventuno ottobre 1951 residente a Saint – Pierre, loc La Charrère, 22 codice fiscale CHNWTR51R21A326D;
- 5) Lale Lacroix Silvio nato a Aosta il venti luglio 1960 residente a Saint – Pierre, rue Corrado Gex, 33 codice fiscale LLLSLV60L20A326E;
- 6) Negro Elena Ida nata a Aosta il ventitré novembre 1966 residente a Saint – Pierre, loc Etavel, 10 codice fiscale NGRLND66S63A326I;
- 7) Virano Chiara nata a Conegliano il ventisei settembre 1955 residente a Saint – Pierre, loc Montagnine, 2 codice fiscale VRNCHR55P66C957O;

i quali, con la presente scrittura privata, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituita, in conformità alla Carta Costituzionale e al D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e s.m.i., l'associazione denominata **L'Artzon**.

Essa assumerà la forma giuridica di organizzazione di volontariato solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS – Registro unico nazionale del Terzo settore e la denominazione dell'Associazione diventerà quindi “ **L'Artzon** - organizzazione di volontariato” e dovrà essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 L'associazione ha la sede legale nel comune di Saint - Pierre

ART. 3 L'Associazione culturale “ **L'Artzon**” ha lo scopo di adoperarsi per il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico/culturale del territorio comunale. Il lavoro dell'Associazione consiste nella ricerca di documentazione che abbia un interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico, culturale e bibliografico. Fotografie, storie, fatti e avvenimenti che abbiano caratterizzato la Storia di Saint -Pierre dagli albori fino ai giorni nostri rivestiranno un'ossatura importante al fine di poter restituire la documentazione raccolta per ricerca, sapere e/o riproduzione

cartacea od informatica. E' volontà primaria dell'Associazione coinvolgere il più alto numero di persone del territorio al fine di rendere il risultato finale frutto di un radicato sapere, di una partecipazione diffusa e di un rinnovato senso di appartenenza. Qualora si verificassero le condizioni economiche/artistiche l'Associazione si adopererà per la divulgazione del proprio elaborato con le modalità che riterrà opportune. Sarà cura dell'Associazione verificare l'attendibilità dei reperti. Il materiale disponibile verrà digitalizzato e catalogato secondo i più recenti criteri tecnici, ad esso verrà apposto il nominativo del proponente e infine restituito, salvo diversa indicazione.

L'Associazione potrà inoltre attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici per gestire strutture culturali, nonché manifestazioni ed iniziative di vario genere;

L'associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del DLgs del 3 luglio 2017 n. 117

ART. 4 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5 L'associazione ha come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto che costituisce parte integrante del presente atto costitutivo ai sensi del comma 2 dell'art. 21 del Codice del Terzo settore: assenza di fini di lucro; devoluzione dell'intero patrimonio nel caso di scioglimento ad altri enti del terzo settore ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo settore; democraticità della struttura; elettività e gratuità delle cariche associative; prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati; sovranità dell'Assemblea.

Inoltre nell'allegato Statuto vengono dettagliate le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

ART. 6 Potranno essere ammessi come associati anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro purchè, in conformità al disposto di cui all'art. 32 comma 2 D.lgs. n. 117/17, il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV. La quota associativa è fissata in Euro 25 ed è valida per il primo anno amministrativo; in seguito verrà determinata annualmente.

ART. 7 I soci fondatori stabiliscono che, per il primo mandato di anni tre, il Consiglio direttivo sia composto di sette membri e nominano a farne parte i seguenti signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche associative:

Carlin Marco Presidente;

Bosio Daniela Vice-presidente;

Lale Lacroix Silvio Consigliere con funzioni di segretario;

Céccarelli Michela Consigliere;

Chentre Walter Umberto Consigliere;

Negro Elena Ida Consigliere;

Virano Chiara Consigliere .

Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano tali incarichi e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 C.C..

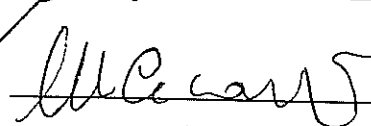
ART. 8 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico dell'associazione.

Il primo esercizio sociale si aprirà il giorno della costituzione e si chiuderà il 31 dicembre.

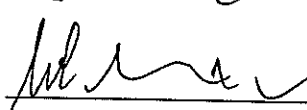
Letto, approvato e sottoscritto:

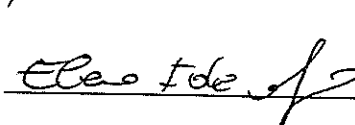
x 









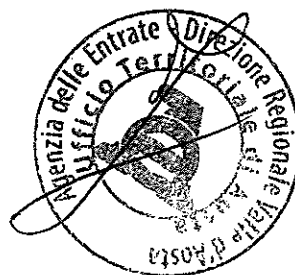


x 

Registrato ad AOSTA il 21/02/2023 al n° 235

serie 3 Esatti Euro 11

(€ 11)



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE **L'Artzon**

– esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 DLgs 117/2017

ART. 1 (Costituzione, denominazione e sede)

1. È costituita, in conformità alla Carta Costituzionale, l'associazione denominata **L'Artzon**. Essa è disciplinata dal presente statuto, dal D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e s.m.i. e dalle norme del Codice civile in quanto compatibili.
2. Essa assumerà la forma giuridica di organizzazione di volontariato solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS – Registro unico nazionale del Terzo settore e la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "L'Artzon - organizzazione di volontariato" e dovrà essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha la sede legale nel comune di Saint - Pierre. Opera nella Regione autonoma Valle d'Aosta. Eventuali variazioni di sede potranno essere approvate con deliberazione dell'Assemblea degli associati e non comportano modifica statutaria.

ART. 2 (Oggetto sociale. Finalità e attività)

Il lavoro dell'Associazione consiste nella ricerca di documentazione che abbia un interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico. Fotografie, storie, fatti e avvenimenti che abbiano caratterizzato la Storia di Saint -Pierre dagli albori fino ai giorni nostri rivestiranno un'ossatura importante al fine di poter restituire la documentazione raccolta per ricerca, sapere e/o riproduzione cartacea od informatica. E' volontà primaria dell'Associazione coinvolgere il più alto numero di persone del territorio al fine di rendere il risultato finale frutto di un radicato sapere, di una partecipazione diffusa e di un rinnovato senso di appartenenza. Qualora si verificassero le condizioni economiche/artistiche l'Associazione si adopererà per la divulgazione del proprio elaborato con le modalità che riterrà opportune. Sarà cura dell'Associazione verificare l'attendibilità dei reperti. Il materiale disponibile verrà digitalizzato e catalogato secondo i più recenti criteri tecnici, ad esso verrà apposto il nominativo del proponente e infine restituito, salvo diversa indicazione. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati con la finalità di adoperarsi per il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico/culturale del territorio comunale.

L'Associazione potrà inoltre attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici per gestire strutture culturali, nonché manifestazioni ed iniziative di vario genere;

L'associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del DLgs del 3 luglio 2017 n. 117

ART. 3 (Associati)

1. Sono associati tutte le persone fisiche maggiorenni e/o gli enti giuridici che condividono le finalità dell'associazione e intendono collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio direttivo.
4. L'adesione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
5. I simpatizzanti contribuiscono al raggiungimento degli scopi statutarî mediante conferimento in denaro o in natura; non sono associati e pertanto non hanno diritto di voto decisionale in Assemblea né diritto di voto attivo e passivo per l'elezione degli organi sociali.

ART. 4 (Procedura di ammissione)

1. La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell'interessato il quale si impegna ad accettare, in caso di ammissione, le norme dello statuto sociale, dei regolamenti e in generale delle disposizioni interne e a partecipare alla vita associativa. La richiesta di ammissione per i minorenni è attribuita a chi esercita la responsabilità genitoriale su di loro.
2. La domanda è esaminata e deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. E' comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
3. Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro 60 giorni dalla deliberazione. Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati – la quale delibera in occasione della successiva convocazione - entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per:
 - recesso volontario con effetto allo scadere dell'anno;
 - esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statutarî e/o persistente violazione delle regole dell'associazione
 - mancato pagamento della quota sociale entro il 31 marzo dell'anno successivo
2. L' esclusione dell'associato è deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati all'interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione mediante apposita istanza inoltrata al Consiglio direttivo.

3. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio.

ART. 6 (Diritti e doveri degli associati)

1. Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione e alle sue attività.
2. Gli associati hanno il diritto di:
 - partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione senza limiti e discriminazioni;
 - esercitare il diritto di voto in assemblea per coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi sul libro soci;
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti;
 - controllare l'andamento dell'associazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
 - consultare i libri sociali con le modalità previste all'art. 16;
 - dimettersi.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti;
 - osservare le norme interne dell'associazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
 - versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea. Le quote sociali e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituiti agli associati e ai loro eredi;
 - mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri associati e degli utenti.

ART. 7 (Volontariato e rapporti economici)

1. L'associazione si avvale di volontari che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. I volontari, associati o non associati, sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo occasionale o non occasionale. Devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio direttivo. Per eventuali ulteriori rimborsi si fa riferimento al comma 4 dell'art. 17 del Codice del Terzo settore.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 8 (Organi sociali)

1. Sono organi sociali:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'organo di controllo, se nominato dall'Assemblea ove ritenuto necessario e quando obbligatorio al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- l'organo di revisione, se nominato dall'Assemblea ove ritenuto necessario e quando obbligatorio al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;

ART. 9 (Assemblea degli associati)

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale annuale per coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi sul libro soci. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. È ammessa una sola delega per associato. Si applicano l'articolo 2373 e i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice Civile in quanto compatibili.
2. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni alla prima assemblea dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a chi esercita la responsabilità genitoriale su di loro. Gli associati minorenni sono computati ai fini dei quorum assembleari.
3. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
4. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 giorni dalla data della richiesta.
5. Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono convocate almeno 15 giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.
6. L'Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

8. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Le decisioni sono prese con voto palese. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

9. La modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è approvato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

10. L'Assemblea ordinaria:

- elegge e revoca tra gli associati i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero;
- elegge e revoca l'organo di controllo ove ritenuto necessario e quando obbligatorio al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- eleggere e revoca l'organo di revisione ove ritenuto necessario e quando obbligatorio al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- approva il programma annuale delle attività predisposto dal Consiglio direttivo;
- approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente;
- approva l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore;
- approva le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'art. 2;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio direttivo;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio direttivo o altro organo.

11. L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- delibera sulla trasformazione, fusione o scissione;
- delibera lo scioglimento dell'associazione.

12. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea regolarmente sottoscritti dal Presidente e dal segretario. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti gli associati compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

ART. 10 (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.
2. Il Consiglio direttivo è composto da cinque a sette membri scelti in maggioranza tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. La nomina spetta all'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, nominati nell'atto costitutivo. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile. Entro trenta giorni dalla nomina, i componenti del Consiglio direttivo devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione in forma disgiunta o congiunta.
3. Il Consiglio direttivo è convocato almeno cinque giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. Dura in carica tre anni e i membri sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
4. Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. E' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. E' presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti. Non sono ammesse deleghe. Le votazioni si effettuano con voto palese.
5. Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per dimissioni, revoca da parte dell'assemblea per comportamento contrastante con gli scopi associativi o perdita della qualifica di associato, il Consiglio direttivo coopterà i candidati non eletti ratificandolo nella prima Assemblea utile. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio direttivo entro 30 giorni. Fino all'elezione del nuovo Consiglio, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.
6. Tutte le cariche sociali nel Consiglio direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le modalità di rimborso sono le stesse previste all'art. 5.
7. Tra gli amministratori, il potere di rappresentanza spetta al Presidente, il quale è il legale rappresentante dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano. Il potere di rappresentanza è generale. Possono essere poste limitazioni del potere di rappresentanza ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del Codice del Terzo settore.
8. Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il programma annuale, redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente;
 - redige e presenta all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e al relativo decreto ministeriale;
 - nomina il Presidente e il Vicepresidente tra i propri componenti;
 - nomina il segretario e il tesoriere tra i propri componenti;
 - accoglie le domande degli aspiranti associati o le respinge con motivazione;
 - propone all'Assemblea l'esclusione degli associati;
 - propone all'Assemblea l'ammontare della quota sociale annuale;
 - individua le attività diverse di cui all'art. 2 del presente statuto e le propone all'Assemblea;
 - ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

9. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti dal Presidente e dal segretario e inserite nel libro verbale delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio direttivo sono conservati agli atti.

ART. 11 (Presidente e Vicepresidente)

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:
 - scadenza del mandato;
 - dimissioni volontarie;
 - revoca decisa dall'Assemblea.
4. Compete al Presidente la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'associazione e in particolare:
 - firmare gli atti e i documenti che impegnano l'associazione nei riguardi degli associati e dei terzi;
 - presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
 - curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
 - sovrintendere a tutte le attività dell'associazione;
 - sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'associazione dove possono essere consultati dagli associati;
 - nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.
5. In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

ART. 12 (Segretario e Tesoriere)

1. Il segretario è nominato dal Consiglio direttivo tra i propri componenti. Svolge attività amministrative e gli compete:
 - la redazione e sottoscrizione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
 - la cura della tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali;
 - occuparsi delle attività esecutive che si rendano opportune per il corretto funzionamento dell'associazione.
2. Il tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo tra i propri componenti. Svolge attività contabili e di cassa e gli compete:
 - la cura della corretta tenuta delle scritture contabili;
 - l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
 - la predisposizione del bilancio consuntivo che il Consiglio direttivo redige e presenta all'Assemblea per l'approvazione.

ART. 13 (Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente eletto dall'Assemblea nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo settore. Egli dura in carica quanto il Consiglio direttivo ed è rieleggibile. Nel caso in cui sia scelto tra gli associati, non può essere retribuito.
2. L'Organo di controllo in particolare:
 - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida.
 - può procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere al Consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
3. Nello specifico l'Organo di controllo:
 - verifica la legittimità delle operazioni del Consiglio direttivo;
 - verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'associazione;
 - verifica il rendiconto consuntivo annuale prima della presentazione all'Assemblea;
 - redige la relazione annuale allegata al rendiconto consuntivo e presentarla all'Assemblea.
4. L'Organo di controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.
5. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
7. Il componente dell'Organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo e imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione.
8. Nei casi previsti dall'art. 31, co 1 del Codice del Terzo settore, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti nel caso in cui sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

(30)

ART. 14 (Patrimonio e risorse economiche)

1. Il patrimonio è costituito:
 - da beni mobili, immobili e beni mobili registrati di proprietà dell'associazione;
 - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'associazione;
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:
 - quote associative;
 - contributi pubblici e privati;

- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate derivanti da:
 - a. attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'associazione senza alcun intermediario;
 - b. cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'associazione senza alcun intermediario;
 - c. attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
 - d. svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

3. Il patrimonio così composto e comprensivo altresì di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
E' fatto divieto di distribuire anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori o componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 (Bilancio)

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio di esercizio—da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati.
3. Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.
4. I bilanci sono depositati presso la sede dell'associazione cinque giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

ART. 16 (Libri sociali)

1. E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il libro degli associati;
 - il libro dei verbali e delle deliberazioni delle Assemblee;
 - il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali se nominati.
2. E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.
3. Al fine di esercitare da parte dei soci il diritto di consultare i libri sociali, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'associazione alla presenza di

persona indicata dal Consiglio direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati;

ART. 17 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

1. L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio e la sua devoluzione.
3. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 18 (Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al DLgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore.